



Copia

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 339 DEL 15/09/2026

OGGETTO:

LAVORI DI RECUPERO E RIATTIVAZIONE CAMPI DA GIOCO PRESSO L'AREA COMUNALE DEL CHIAPPO - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO LEIVO ESCAVAZIONI SAS DI LEIVO ALFREDO & C.

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028; e le successive delibere di variazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 - P.R.O.;

Premesso che il Comune di Balangero è proprietario degli immobili ubicati in Strada del Chiappo e distinti in catasto al foglio n. 15, mappali n. 33-1360-1361, composti da un fabbricato ultimato al rustico, denominato "ex Centro Sociale", da alcuni campi per il gioco del tennis con annessi spogliatoi e da una vasta area libera; la destinazione urbanistica dell'area è a Servizi Pubblici S9c.

Considerato altresì che i suddetti immobili sono ubicati su di un'area di circa 11.000 metri quadrati, posta a stretto ridosso dell'Antico Nucleo Storico, in posizione strategica e di comoda accessibilità dalla viabilità principale, risultano da alcuni anni in un progressivo stato di abbandono, con crescita incontrollata di vegetazione arborea ed arbustiva, motivo per cui l'Amministrazione Comunale intende procedere con un intervento di rigenerazione urbana, con la ristrutturazione ed il recupero degli immobili medesimi, con insediamento di varie attività nel campo dello studio, della didattica, di laboratori formativi e di ricerca, di attività espositive, nonché di aree attrezzate per lo sport.

Ritenuto, come primo intervento, procedere al recupero dei campi da tennis esistenti ampliandone le attività praticabili per abbracciare una utenza più ampia, con suddivisione in n. 2 lotti dei quali:

- il lotto I mediante la sistemazione dal campo da tennis avente superficie in cemento con la sostituzione della medesima e attrezzandolo per la pratica del basket e, possibilmente, per una secondaria attività;
- il lotto II mediante la sistemazione dal campo da tennis avente superficie in terra rossa con la sostituzione della medesima con altra superficie idonea per poter praticare eventualmente ulteriori attività; tale intervento è oggetto di separata progettazione per poter essere candidato a bando regionale specifico di finanziamento.

Dato atto che per il lotto I il Settore Tecnico ha redatto un progetto di fattibilità tecnico economica al fine di consentire alla Amministrazione di accantonare le necessarie risorse.

Richiamata la deliberazione n. 27 del 03.03.2026 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "intervento di rigenerazione dell'impianto sportivo di Via del Chiappo – lotto I";

Considerato che parallelamente al recupero dei campi da gioco è necessario procedere con la sistemazione superficiale delle aree esterne per un recupero complessivamente accettabile anche sotto il profilo ambientale con l'esecuzione dei seguenti lavori:

- Rimozione con trasporto in discarica autorizzata di terre e rocce da scavo, cubetti e spezzoni di porfido, spezzoni di pietra, tronchi in legno, essenze arbustive, radici e quant'altro sia presente;
- Livellamento dell'area delimitata con impiego di escavatore e rullo al fine di renderla idonea per il successivo riporto di terra da coltivo e semina;
- Fornitura, trasporto in loco e livellamento di terra da coltivo in modo da rendere un idoneo piano di semina.

Visto il Computo Metrico estimativo, redatto da questo Settore Tecnico con l'applicazione del prezziario regionale del Piemonte Edizione 2026, da cui si evince un importo presunto pari ad € 6.543,58 oltre IVA e compreso oneri per la sicurezza pari al 5% dell'importo lavori;

Sentito a riguardo l'operatore economico qualificato LEIVO ESCAVAZIONI SAS DI LEIVO ALFREDO & C. – con sede a Vauda Canavese (TO) in Via XXV Aprile n. 25 (P. IVA 12752080015) il quale ha prodotto offerta economica praticando un ribasso sui prezzi di elenco predeterminati dal Comune pari al 1%;

Ritenuto di effettuare l'affidamento con il sistema a misura sulle effettive quantità prestate e di determinare in via presuntiva l'ammontare del presente affidamento come segue:

- € 6.216,40 per lavori e manodopera soggetti a ribasso = € 6.154,24
- € 327,18 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso

Per complessivi € 6.481,42 oltre IVA al 22% (€ 1.425,91) per un totale di € 7.907,33

Rilevato che trattandosi di lavori a misura, che dovranno essere valutati a consuntivo in base alle effettive quantità realizzate, che potrebbero anche essere in aumento a causa di problematiche riscontrate durante le lavorazioni, in via prudenziale si ritiene di impegnare una somma presunta pari ad € 8.000,00 oltre IVA al 22% (€ 1.760,00) per un totale di € 9.760,00;

Rilevato altresì che, se in fase di esecuzione dovesse essere necessario disporre lavorazioni non previste nel computo metrico iniziale, esse potranno essere contabilizzate mediante l'utilizzo del prezzario regionale in vigore con l'applicazione del ribasso offerto del 1%;

Visti

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: ***spianamento e livellamento dell'area, fornitura e stesa di terra da coltivare; rimozione, trasporto e conferimento di materiali da inviare in discarica, ogni onere compreso;***
- Importo del contratto: ***euro 8.000,00 presunti;***
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto

Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare all'operatore economico di cui nelle premesse il Servizio in parola;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico LEIVO ESCAVAZIONI SAS DI LEIVO ALFREDO & C. – con sede a Vauda Canavese (TO) in Via XXV Aprile n. 25 (P. IVA 12752080015) per un importo presunto pari ad € 8.000,00 oltre IVA al 22% (€ 1.760,00) per un totale di € 9.760,00, fatta salva più precisa quantificazione sulle reali consistenze delle prestazioni sulla base dell'offerta con ribasso del 1%, sul computo metrico citato nelle premesse e sul prezziario regionale in vigore per eventuali nuove lavorazioni;

- 2) Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: Euro 9.760,00 a carico del seguente capitolo del Bilancio corrente: **Missione 12 – Programma 8 – capitolo 9490.12.1** avente per oggetto: **"Riqualificazione impianto sportivo Via del Chiappo - Lotto I Basket"**;
- 4) Di dare atto del seguente codice CIG del presente affidamento: **BCFBEE7D01**;
- 5) Di prescrivere al soggetto affidatario il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - *Non dovranno essere effettuate attività di scavo oltre al piano attuale per la presenza di materiale amiantifero ad una profondità stimata dalle indagini effettuate pari a 30 centimetri, come risulta dagli elaborati forniti all'appaltatore e costituenti il Progetto Operativo di Bonifica approvato;*
 - *E' onere dell'appaltatore redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza – PSS nel rispetto del D. LGS. 81/2008;*
 - *Nel caso di rinvenimenti di materiale amiantifero dovranno essere rispettate le procedure previste dalla vigente normativa di Settore e dal PSS succitato;*
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gaetano Migliorelli;
- 7) Di dare atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento, è stato valutato positivamente sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Per Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: GRIVET FETA' Silvia